

COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI

Via Volturmo 10/12/C - 50019 Osmannoro – Sesto Fiorentino - FIRENZE

Tel. 055/5002380 - Fax 055/5522399

E-mail - comtoscanogeometri@libero.it

Cod. Fiscale 80011550482

Informativa Fiscale del Comitato Regionale Toscano Geometri

A cura di Maurizio Consonni

I nuovi limiti alla circolazione del contante

*La manovra correttiva 2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" **contiene importanti misure restrittive sulle transazioni effettuate in contanti per importi pari o superiori a cinque mila euro.***

Le novità sui pagamenti

Le principali novità della manovra correttiva sulla cd. "**stretta sui pagamenti frazionati**" riguardano primariamente:

- a) il **divieto di trasferimento di denaro contante** o di **libretto bancario** o postale al portatore in euro o in valuta di importo pari o superiore a 5mila euro;
- b) il presupposto che è elemento di sospetto è il ricorso frequente a operazioni in contanti, anche se di importo non superiore a 5mila euro e in particolare il prelievo o il versamento con intermediari finanziari di importi pari o superiore a 15mila euro;
- c) obbligo di astensione o di cessazione per intermediari e professionisti di operazioni o prestazioni professionali in cui siano direttamente o indirettamente parte entità giuridiche aventi sede in **paradisi fiscali (paesi black list)**.

I limiti all'uso del contante

Come disposto dalla Comunità Europea, è vietato il **pagamento in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 5.000,00** euro tramite

- a) denaro contante;
- b) libretto di deposito bancari;
- c) libretti postali al portatore;
- d) titoli al portatore.

Assegni bancari e postali

Gli **assegni bancari** o **postali** se sono emessi per importi superiori a 5.000,00 euro devono indicare:

- a) il nome e la ragione sociale del beneficiario;
- b) la clausola di non trasferibilità.

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità possono essere richiesti, per iscritto, se di importo inferiore a 5.000,00 euro, dietro pagamento, a titolo di imposta di bollo, della somma di euro 1,50 euro per ciascun modulo.

Libretti di deposito bancari o postali al portatore

Per i libretti di deposito bancari o postali al portatore è previsto che:

- ✓ se aperti **successivamente al 31.05.2010** dovranno avere un saldo inferiore a 5.000 euro;
- ✓ per quelli già **esistenti alla data del 31.05.2010** sarà necessario provvedere entro il **30 giugno 2011** all'estinzione, ad opera del portatore, oppure alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a 5.000 euro

Attenzione: Sanzioni

La violazione della prescrizione che impone un saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore inferiore ad € 5.000 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa dal 20% al 40% del saldo. La violazione delle ulteriori disposizioni in materia di libretti di deposito al portatore (ad esempio, mancata regolarizzazione entro la data imposta dalla legge, mancata comunicazione alla banca o alle poste del trasferimento di libretti al portatore entro 30 giorni dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento) implica l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa dal 10% al 20% del saldo. Se le violazioni sopra indicate riguardano importi superiori ad e 50.000 le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50% .

**Le nuove e più pesanti sanzioni in materia di
violazione all'uso del contante**

Vediamo di analizzare più nel dettaglio, nella tabella qui sotto riportata, anche le nuove sanzioni molto più elevate rispetto al passato in materia di violazione di assegni e contanti al di sopra della nuova soglia; le nuove disposizioni, infatti, intervengono direttamente nel D.Lgs. 231/2007 introducendo all'articolo 58, il nuovo comma 8.

Se prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 emettere un assegno irregolare di 15 mila euro poteva far elevare una sanzione da un minimo di 150 euro ad un massimo di 6 mila euro, oggi se si dimentica di apporre la clausola di intrasferibilità si rischia una sanzione che ha un minimo di 3.000 euro.

Tipo di violazione	Nuova sanzione
Emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché direttamente per l'incasso a banche o Poste Italiane.	Sanzioni pecuniarie dall'1% al 40% dell'importo trasferito comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000 (in pratica la sanzione minima è aumentata di cinque volte).
Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità.	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000 (in pratica la sanzione minima è aumentata di cinque volte).
Emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità.	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000 (in pratica la sanzione minima è aumentata di cinque volte).
Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore tra soggetti diversi, con valore dell'operazione anche se frazionata pari o superiore a 5.000 euro.	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000 (in pratica la sanzione minima è aumentata di cinque volte).
Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro.	Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo. Se il saldo riguarda gli importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%

Casi interessati dalle nuove disposizioni

Le nuove norme introdotte fanno sì che d'ora in avanti per alcune operazioni occorre prestare la massima attenzione; infatti oltre che sulla emissione di assegni dovranno essere prese in considerazione anche altre operazioni come:

- ✓ pagamento delle fatture in contanti;
- ✓ i finanziamenti fra i soci e società;
- ✓ distribuzione di utili;
- ✓ prestiti o transazioni infragruppo;
- ✓ emissione di obbligazioni;
- ✓ caparre o rate finalizzate ai pagamenti di contratti vari.

Per i **finanziamenti da parte dei soci**:

- a) nelle società di persone;
- b) nelle società in accomandita semplice;
- c) nelle società a responsabilità limitata

ogni socio dovrà limitarsi a prestiti in contanti e in un'unica soluzione, inferiore ai 5mila euro, così come lo stesso limite non dovrebbe mai essere superato nelle distribuzioni di utili tra marito e moglie nell'ambito delle imprese familiari.

Cordiali Saluti.